



CITTÀ DI SPARANISE
PROVINCIA DI CASERTA
Medaglia d'oro al Merito Civile
COMANDO POLIZIA LOCALE

Via C. Graziadei, 35 • Tel.: 0823.874065 • PEC: poliziale@pec.comunedisparanise.it



* * *

Prot. n. 8780

03/07/2020

Ufficio Segreteria

Albo Pretorio-Sede-

Prefettura di Caserta

Stazione Carabinieri Sparanise

Stazione dei Carabinieri Forestale di Calvi Risorta

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Comando di Polizia Municipale-Sede-

Stazione Carabinieri -Sparanise-

Ufficio Tecnico - Sett. Urb. -Sede-

ORDINANZA Nr. 58

IL SINDACO

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dip. N° 50 della Giunta Regionale Campania n.123 del 26 /06 /2020 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7 maggio 1996 n° 11", allegato alla presente ordinanza;

CONSIDERATO che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTA la nota del Questore di Caserta, fornita con la nota prot. n° Cat. A.1/Gab./2020 n° 847 del 29/6/2020;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3 del 28/9/2017, Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;

inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;

9) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

10) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 1 luglio al 30 settembre 2020, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti: - accendere fuochi di ogni genere; - far brillare mine o usare esplosivi; - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

11) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

Sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo quant'altro previsto dalla Legge 353/200 in materia penale

DISPONE ALTRESI' La presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso sito web del Comune e sia trasmessa a: Prefettura di Caserta, Stazione Carabinieri, Sparanise Stazione dei Carabinieri Forestale di Calvi Risorta, Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Avverso

il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 03/7/2020



IL SINDACO

Dr. Salvatore MARTIELLO